

Rapporto

numero

6361 R

data

27 ottobre 2010

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

della Commissione della legislazione sul messaggio del 11 maggio 2010 concernente la revisione totale della legge sulla tariffa giudiziaria

1. INTRODUZIONE

Il Consiglio di Stato propone la revisione totale della legge sulla tariffa giudiziaria.

Il 12 marzo 2000, la competenza di legiferare in materia di procedura civile e di procedura penale è stata attribuita alla Confederazione (articolo 122 capoverso 1 Cost. nella versione in vigore dal 1° gennaio 2007 e articolo 123 capoverso 1 Cost. nella versione in vigore dal 1° aprile 2003), mentre *"l'organizzazione dei tribunali e l'amministrazione della giustizia"* in materia civile e in materia penale competono ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge (art. 122 cpv. 2 e art. 123 cpv. 2 Cost.). All'interno di questo quadro legale, l'articolo 96 CPC-CH prescrive che i Cantoni stabiliscono *"le tariffe per le spese giudiziarie"*, mentre l'articolo 424 capoverso 1 CPP-CH prescrive che la Confederazione (per le autorità giudiziarie penali della giurisdizione federale) e i Cantoni disciplinano *"il calcolo delle spese procedurali e fissano gli emolumenti"*.

Con l'adozione del codice di diritto processuale penale svizzero (CPP-CH) e del codice di diritto processuale civile svizzero (CPC-CH), ricordato che i due codici sostituiranno il codice di procedura penale ticinese del 19 dicembre 1994 (CPP-TI) e il codice di procedura civile ticinese del 17 febbraio 1971 (CPC-TI), s'impone la revisione delle disposizioni cantonali in materia di spese giudiziarie e di tassa di giustizia.

La nuova legislazione, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2011, lascia ai Cantoni la competenza di fissare la tariffa entro i limiti imposti dal diritto federale.

L'attuale legge cantonale sulla tariffa giudiziaria (LTG) disciplina sia la tariffa della procedura penale sia quella della procedura civile. La legge sulla tariffa giudiziaria si applica alle procedure rette direttamente dal CPC-CH e dal CPP-CH ma anche a quelle del diritto cantonale (ad esempio le procedure in materia di contravvenzioni a norme del diritto cantonale e delle procedure rette dal diritto amministrativo cantonale in materia di ricorsi al Tribunale di appello nelle materie connesse con il diritto civile).

La Commissione della legislazione condivide la scelta del Consiglio di Stato di trattare il tema in un documento unico.

2. PRINCIPI

La legge fissa la tariffa delle spese procedurali e giudiziarie, che comprendono i costi degli atti di procedura e la tassa di giustizia.

Ricordiamo che in alcune procedure di conciliazione e in alcune procedure decisionali, i Cantoni non possono addossare alle parti delle spese processuali.

I principi già disciplinati dal diritto federale non sono ripresi nella nuova legge (ad esempio l'anticipo delle spese e delle conseguenze del mancato anticipo e della ripartizione delle spese nel caso di più partecipanti al procedimento).

Il giudice e l'autorità di conciliazione fissano la tassa di giustizia sulla base del valore, della natura e della complessità della causa, si può derogare alla tariffa se i limiti stabiliti dalla stessa risultano manifestamente sproporzionati rispetto alla difficoltà della pratica, e solo in situazioni eccezionali.

Dal 1° gennaio 2007 compete al Dipartimento delle istituzioni incassare le pene pecuniarie, le multe e le tasse e spese di giustizia. Il Servizio incasso si occupa dell'incasso per il Tribunale penale cantonale, la Corte di cassazione e di revisione penale, la Camera dei ricorsi penali, la Pretura penale, l'Ufficio del giudice dell'istruzione e dell'arresto, l'Ufficio del giudice dell'applicazione della pena, il Ministero pubblico e la Magistratura dei minorenni.

Il Consiglio di Stato propone, e la Commissione condivide questa scelta, di estendere la delega anche per l'incasso delle tasse e delle spese processuali delle altre autorità giudiziarie, e cioè delle camere e corti del diritto civile e amministrativo del Tribunale di appello, delle preture civili e del Tribunale di espropriazione, mentre le giudicature di pace continueranno a prelevare le tasse e le spese di giustizia in modo autonomo.

Se la procedura giudiziaria è gratuita non sono prelevate tasse e spese giudiziarie (legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi; legge federale del 13 dicembre 2002 sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (legge sui disabili); codice delle obbligazioni (locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali e affitto agricolo); codice delle obbligazioni, fino a 30'000 franchi (contratto di lavoro); legge federale del 17 dicembre 1993 sull'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese (Legge sulla partecipazione); Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC); legge del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

Il Consiglio di Stato non propone ulteriori esenzioni.

Ne consegue che tutte le procedure di conciliazione davanti alle autorità paritetiche in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali e in materia di parità dei sessi sono gratuite, mentre nelle procedure di conciliazione davanti al giudice di pace, al segretario assessore, al pretore o al pretore aggiunto, è riscossa una tassa.

Il Consiglio di Stato reputa opportuno percepire una tassa, anche se sensibilmente inferiore alla tassa delle sentenze del Giudice civile, per le procedure di conciliazione e la Commissione della legislazione condivide pure questa impostazione. Per incentivare le parti a effettuare in modo serio la procedura di conciliazione, l'autorità di conciliazione può rinunciare a prelevare una tassa qualora il tentativo di conciliazione riesca, consentendo in tal modo di evitare l'avvio di un procedimento giudiziario.

Nella procedura semplificata si propone di fissare, tenuto appunto conto del tipo di procedura, una tariffa dimezzata rispetto a quella stabilita nella procedura ordinaria. Ridurre la tassa di giustizia della procedura semplificata significa differenziare in modo appropriato gli oneri di questa procedura rispetto a quella ordinaria. Per le parti, questo risparmio sarà in parte ridotto a causa della tassa per la procedura di conciliazione.

Il Tribunale di appello è competente anche a decidere i ricorsi contro le decisioni delle autorità amministrative attinenti al diritto civile (ad esempio: il cambiamento di nome, i registri dello stato civile, il diritto delle fondazioni, l'adozione, le tutele e le curatele, la protezione del figlio, il registro fondiario e il registro di commercio), e per tali procedure l'esecutivo propone di inserire nella nuova legge un articolo distinto per queste procedure.

Il cpv. 4 dell'art 22 della legge in oggetto prevede quanto già proposto nel messaggio n. 6303 del 25 novembre 2009, vale a dire la possibilità per il giudice di fissare nella sentenza sia una tassa di giustizia differenziata a dipendenza del fatto che la sentenza debba essere motivata per scritto o no. Per le motivazioni della proposta rimandiamo al messaggio citato. Ricordiamo che la miglior dottrina ammette questa possibilità (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung - Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, art. 82 n. 4), e anche la nuova procedura civile federale ammette la possibilità di emanare decisioni senza motivazione scritta, anche se va pur detto che l'esecutivo cantonale ha, per il momento, rinunciato ad estendere il principio della doppia tassa all'ambito civile.

Si rimanda al messaggio che descrive compiutamente le diverse regolamentazioni in materia.

3. PERSONALE NECESSARIO

Il Servizio di incasso è composto di due persone che riescono a far fronte al carico di lavoro mentre le rimanenti due unità a disposizione non sono mai state attivate. L'attribuzione della competenza di incassare le tasse e le spese delle altre autorità giudiziarie comporta un aumento del carico di lavoro rilevante. L'ufficio si occuperà infatti dell'incasso per le dieci preture, per le varie camere della Sezione di diritto civile e della Sezione di diritto pubblico del Tribunale di appello e del Tribunale di espropriazione. L'Esecutivo cantonale stima in due unità le necessità di potenziamento del personale del Servizio incasso, unità, che seppur non ancora attivate, sono già iscritte nell'organico dell'Amministrazione cantonale, e meglio:

2 esattori 23-25 (95'900 x 2) 191'900

4. LA STIMA PER LE NUOVE TARIFFE

Le stime, attuate dal Consiglio di Stato, sulle conseguenze dirette della modifica della tariffa giudiziaria possono così essere riassunte:

Pretura:	- procedura di conciliazione	540'000
	- procedura semplificata	-48'000
	- procedura ordinaria, casi > 500'000 fr.	40'000
	- rogatorie	-15'000
Tribunale di appello: reclami in materia civile		10'000
Pretura penale:	- opposizione a decreto d'accusa	10'000
	- diritto penale amministrativo	15'000
Corte di appello e di revisione penale:	- appelli	40'000
	- diritto penale amministrativo	5'000
<u>Ministero pubblico</u>		<u>125'000</u>
Totale		732'000

I maggiori ricavi, a mente dell'esecutivo cantonale, dati da una media di 100 franchi in più di tassa di giustizia per ciascuna decisione, l'incasso supplementare per lo Stato sarebbe il seguente:

tribunale	numero incarti	80% di incarti	aumento tassa di giustizia fr.	ipotesi ricavo
Preture civili	8'600	6'900	100	690'000
Tribunale di appello (camere civili)	825	660	100	66'000
Pretura penale	1'050	840	100	84'000
Tribunale penale cantonale	175	140	100	14'000
Corte appello e revisione penale	75	60	100	6'000
Corte dei reclami penali	450	360	100	36'000
Ministero pubblico (decr. d'accusa)	5'000	4'000	100	400'000
Tribunale di appello (sez. dir. amm.)	1'500	1'200	100	120'000
Tribunale di espropriazione	200	160	100	16'000
Totale				1'432'000

La riforma della giustizia comporta per lo Stato degli ulteriori importanti costi ricorrenti, stimati in 3'499'500 franchi, suddivisi nel modo seguente:

procedura penale federale	1'645'670	(messaggio n. 6165 del 21 gennaio 2009)
procedura civile federale	1'853'830	(messaggio n. 6313 del 22 dicembre 2009)
Totale	3'499'500	

Senza dimenticare che i nuovi codici procedurali comportano spese di investimento per l'importo di 1'374'300 franchi.

Consiglio di Stato e Commissione della legislazione condividono vi sia margine per un aumento pressoché generalizzato delle tasse di giustizia delle sentenze, senza necessariamente modificare tutte le voci della tariffa giudiziaria.

5. DISCUSSIONI E CONSIDERAZIONI EMERSE NELLA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE

Nel complesso, la Commissione della legislazione condivide il progetto presentato dal Consiglio di Stato. D'altronde, esso non rivoluziona le disposizioni vigenti ma si limita, in gran parte, a recepire le norme attuali e gli importi vigenti, completando la tariffa con il riferimento alle nuove procedure e stralciando quelle soppresse.

Vi sono un paio di punti sui quali intendiamo attirare l'attenzione.

5.1. Tassa di giustizia e spese nelle procedure in materia di locazione e affitto

Il 24 giugno 2002 erano state adottate tre agevolazioni a vantaggio delle parti nella procedura in materia di locazione e di affitto che costituivano degli elementi chiave del controprogetto all'iniziativa popolare generica del 9 febbraio 2001 "per una giustizia accessibile a tutti nel settore della locazione" (BU 2002 306). In seguito all'adozione del controprogetto, l'iniziativa popolare venne ritirata (FU 2002 5009). Il primo punto era la fissazione della tassa di giustizia massima di 200 franchi. Inoltre, era stata introdotta la possibilità di accordare l'esenzione della parte soccombente dalle spese inerenti le prove che hanno effetti finanziariamente gravosi. Infine, il calcolo del valore litigioso determinante per la fissazione della tassa di giustizia e delle spese ripetibili era favorevole alle parti.

Nel rapporto n. 6313R del 9 giugno 2010 della Commissione della legislazione messaggio 22 dicembre 2009 concernente l'adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del codice di diritto processuale civile svizzero era stato indicato che, per quanto possibile, si sarebbe cercato di riprendere i punti del compromesso del 2002.

Fino alla fine del 2008, nelle procedure davanti al pretore in materia di locazione e affitto di abitazioni e locali commerciali la tassa di giustizia era fissata tra 100 e 200 franchi. Il 17 dicembre 2008, il Gran Consiglio, ha portato l'importo massimo a 1'000 franchi nell'ambito dell'esame del messaggio n. 6133 del 15 ottobre 2008 concernente il preventivo 2009 e l'obiettivo di bilancio 2011. Come abbiamo già anticipato nel rapporto n. 6313R, la Commissione ha voluto approfondire l'adeguatezza della nuova tassa di giustizia nelle procedure concernenti la locazione e l'affitto. L'aumento della tariffa deciso dal Gran Consiglio il 17 dicembre 2008 e ripreso dal Consiglio di Stato nel messaggio n. 6361 si pone in contraddizione con il compromesso concluso nel 2002. La Commissione della legislazione reputa opportuno ritornare alla tariffa decisa nel 2002 e propone pertanto una modificazione del testo dell'articolo 8 capoverso 2 del progetto di legge presentato dal Consiglio di Stato, ripristinando la tassa di giustizia valida fino al 31 dicembre 2008. Ricordiamo che l'articolo 96 CPC-CH lascia ai Cantoni la facoltà di stabilire le tariffe per le spese giudiziarie.

Riguardo alla possibilità di accordare l'esonero della parte soccombente dalle spese inerenti le prove che hanno effetti finanziariamente gravosi, l'articolo 116 capoverso 1 CPC-CH consente ai Cantoni di prevedere delle esenzioni dalle spese processuali. Facendo uso di tale facoltà, riprendendo l'articolo 414 capoverso 2 CPC-TI, proponiamo quindi di mantenere la possibilità di esentare la parte soccombente che agisce in buona fede dal pagamento delle spese per l'assunzione delle prove, se queste hanno effetti finanziariamente gravosi nelle controversie in materia di locazione. Rileviamo che il testo dell'articolo 116 capoverso 1 CPC-CH parla di esenzione dalle spese giudiziarie - che includerebbero quindi anche le spese ripetibili - ma secondo la dottrina si tratta di

un'imprecisione nella legge e l'esonero non può quindi estendersi alle spese ripetibili (VIKTOR RÜEGG, in BSK-ZPO, Art. 116 n. 2, Basilea 2010).

Per quanto attiene all'ultimo punto del compromesso, la procedura civile federale disciplina in modo vincolante il calcolo del valore litigioso nelle cause aventi per oggetto prestazioni periodiche (art. 92 CPC-CH) e le spese giudiziarie, che includono le spese ripetibili, devono essere fissate tenendo conto anche del valore litigioso.

Di conseguenza, rispetto al progetto di legge allegato al messaggio governativo, proponiamo la seguente modifica dell'articolo 8:

Art. 8

Procedura semplificata

¹La tariffa delle decisioni del pretore nella procedura semplificata è la metà di quella nella procedura ordinaria.

²Nelle controversie fino a un valore litigioso di 30'000 franchi in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo, la tassa è fissata tra 100 e 200 franchi; in quelle controversie, senza riguardo al valore litigioso, il giudice può esentare la parte soccombente che agisce senza malafede o temerarietà processuali dalle spese dell'assunzione delle prove se queste hanno effetti finanziariamente gravosi.

5.2. Aumento delle tariffe

La Commissione fa proprio l'auspicio del Consiglio di Stato circa un adeguamento della prassi dei tribunali mediante l'aumento lieve delle tasse di giustizia.

Sottolineiamo che le tariffe non devono certo essere fissate in modo da ostacolare o addirittura impedire l'accesso alla giustizia da parte dei cittadini o da punire i cittadini che si rivolgono ai tribunali per risolvere una disputa. Tuttavia, un aumento modesto delle tasse di giustizia sfruttando in misura maggiore il margine di manovra concesso dalla legge è senz'altro opportuno. Non dimentichiamo che un apparato giudiziario efficiente costa e che, seppur una grossa parte sia sopportata dallo Stato - ciò è equo perché comunque tutti i cittadini ne beneficiano indirettamente - è giusto che anche chi ne usufruisce direttamente contribuisca in una certa misura alle spese. Ricordiamo che i dati forniti nel messaggio mostrano come, al netto delle confische, più dei tre quarti dei costi complessivi di circa 50 milioni di franchi dei tribunali sono assunti dallo Stato e la parte rimanente non è coperta solo con le tasse di giustizia ma anche con altri ricavi come le multe e le pene pecuniarie.

Ci teniamo a precisare che il lieve aumento generalizzato delle tasse di giustizia non deve essere interpretato come un tentativo di ingerenza nei confronti delle autorità giudiziarie. Reputiamo però auspicabile che i tribunali adeguino in determinati casi la tassa di giustizia. Per contro, non ci sembra opportuno adottare l'alternativa di aumentare nella legge le tariffe minime. Questa misura non è soddisfacente perché costituirebbe una soluzione poco flessibile in diverse situazioni particolari, dove si giustificerebbe una tassa di giustizia minima.

6. CONCLUSIONE

In conclusione la Commissione della legislazione invita quindi il Parlamento ad accettare questo rapporto e le allegate modifiche legislative descritte.

Della Sottocommissione della legislazione che ha approfondito il tema hanno fatto parte Felice Dafond, Filippo Gianoni, Werner Carobbio, Rodolfo Pantani, ed Eros Nicola Mellini.

Per la Commissione della legislazione:

Felice Dafond, relatore

Beretta Piccoli - Bergonzoli - Caimi - Carobbio -
Galusero - Guidicelli - Kandemir Bordoli - Mellini -
Pantani - Pestoni - Righinetti

Disegno di

LEGGE

sulla tariffa giudiziaria (LTG)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 11 maggio 2010 n. 6361 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 27 ottobre 2010 n. 6361R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1

**Campo di
applicazione**

¹La presente legge stabilisce la tariffa delle spese processuali per l'amministrazione della giustizia civile e penale.

²Sono riservate le leggi speciali.

Art. 2

Tassa di giustizia

¹La tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità dell'atto o della causa.

²Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore, la natura e la complessità della causa e la tariffa della presente legge, l'autorità competente può derogare ai limiti imposti dalla tariffa.

Art. 3

**Competenza
dell'incasso**

¹Ogni autorità giudiziaria incassa da sé le spese processuali, le pene pecuniarie e le multe, riservato il capoverso 2.

²Il Consiglio di Stato può istituire un servizio centrale di incasso per le autorità giudiziarie.

Art. 4

**Destinazione delle
spese processuali**

¹Le spese processuali spettano allo Stato.

²Le spese processuali per le procedure davanti al giudice di pace spettano a quest'ultimo.

TITOLO II - Giustizia civile

Capitolo primo - Procedura di conciliazione

Art. 5

¹Nelle procedure di conciliazione, è fissata una tassa entro i limiti seguenti:

valore litigioso in franchi	tassa in franchi
fino a 2'000	50 - 150
2'000 - 5'000	100 - 300
5'000 - 30'000	200 - 1'500
30'000 - 100'000	500 - 3'000
100'000 - 1'000'000	1'000 - 5'000
oltre 1'000'000	3'000 - 0,5%

²Nel caso in cui il valore litigioso non sia determinabile, la tassa è fissata tra 50 e 5'000 franchi.

³L'autorità di conciliazione può rinunciare a prelevare la tassa nel caso di riuscita del tentativo di conciliazione.

Capitolo secondo - Giudice di pace

Art. 6

La tassa di giustizia delle decisioni del giudice di pace è fissata tra 50 e 300 franchi.

Capitolo terzo - Pretore

Art. 7

Procedura ordinaria ¹La tassa di giustizia delle decisioni del pretore nella procedura ordinaria è fissata entro i limiti seguenti:

valore litigioso in franchi	tassa di giustizia in franchi
fino a 30'000	500 - 4'000
30'000 - 50'000	1'500 - 5'000
50'000 - 100'000	2'000 - 8'000
100'000 - 200'000	3'000 - 12'000
200'000 - 500'000	5'000 - 20'000
500'000 - 1'000'000	10'000 - 40'000
1'000'000 - 2'000'000	15'000 - 60'000
2'000'000 - 5'000'000	20'000 - 80'000
5'000'000 - 10'000'000	40'000 - 100'000
oltre 10'000'000	60'000 a 1% del valore

²Nelle cause con un valore litigioso non determinabile e in quelle della procedura di divorzio, la tassa di giustizia è fissata tra 250 e 20'000 franchi.

³È inoltre applicabile il capoverso 1 nelle cause della procedura di divorzio che hanno per oggetto anche rapporti patrimoniali, salvo i contributi di mantenimento.

Art. 8

Procedura semplificata

¹La tariffa delle decisioni del pretore nella procedura semplificata è la metà di quella nella procedura ordinaria.

²Nelle controversie fino a un valore litigioso di 30'000 franchi in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo, la tassa è fissata tra 100 e 200 franchi; in quelle controversie, senza riguardo al valore litigioso, il giudice può esentare la parte soccombente che agisce senza malafede o temerarietà processuali dalle spese dell'assunzione delle prove se queste hanno effetti finanziariamente gravosi.

Art. 9

Procedura sommaria

¹La tariffa delle decisioni del pretore nella procedura sommaria è la metà di quella nella procedura ordinaria.

²Nelle cause con un valore litigioso non determinabile, la tassa di giustizia è fissata tra 100 e 20'000 franchi.

Art. 10

Provvedimenti cautelari

La tassa di giustizia dei provvedimenti cautelari è fissata tra 50 e 20'000 franchi.

Art. 11

Altre procedure

Nelle altre procedure la tassa di giustizia è fissata tra 100 e 10'000 franchi.

Capitolo quarto - Tribunale di appello

Art. 12

Istanza unica

¹La tariffa delle decisioni in istanza cantonale unica del Tribunale di appello è il doppio di quella delle decisioni del pretore nella procedura ordinaria.

Art. 13

Appello

La tariffa delle decisioni su appello del Tribunale di appello è la metà di quella delle decisioni del pretore nella procedura originaria.

Art. 14
Reclamo La tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale di appello è fissata tra 100 e 10'000 franchi.

Art. 15
Ricorso La tassa di giustizia delle decisioni su ricorso contro le decisioni di autorità amministrative è fissata tra 200 e 20'000 franchi.

Art. 16
Provvedimenti cautelari La tassa di giustizia dei provvedimenti cautelari è fissata tra 100 e 20'000 franchi.

Art. 17
Altre procedure Nelle altre procedure la tassa di giustizia è fissata tra 100 e 20'000 franchi.

Capitolo quinto - Norme comuni

Art. 18
Foro prorogato La tassa di giustizia delle cause promosse davanti a un foro prorogato può essere aumentata fino al doppio di quanto stabilito nella tariffa.

Art. 19
Revisione La tariffa delle decisioni di revisione è la metà di quella nella procedura originaria.

Art. 20
Interpretazione ¹La tariffa delle decisioni di interpretazione è un quinto di quella nella procedura originaria.

²Il giudice può rinunciare a prelevare la tassa.

Art. 21
Fine del procedimento senza decisione del giudice In caso di transazione, acquiescenza o desistenza o se la causa diviene priva d'oggetto per altri motivi, la tassa di giustizia è fissata sulla base della presente tariffa, in proporzione agli atti compiuti.

TITOLO III - Giustizia penale

Art. 22

Processi

¹Nei procedimenti penali, la tassa di giustizia è fissata entro i limiti seguenti:

- a. nei processi davanti alla pretura penale da 200 a 10'000 franchi;
- b. nei processi davanti alla Corte correzionale da 500 a 20'000 franchi;
- c. nei processi davanti alla Corte criminale da 1'000 a 100'000 franchi;
- d. nei processi davanti alla Corte di appello e di revisione penale da 500 a 100'000 franchi.

²Nei procedimenti retti dalla legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo e dalla legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni, la tassa è fissata tra 200 e 20'000 franchi.

³Nei procedimenti davanti alla Corte di appello e di revisione penale ai sensi dell'articolo 398 capoverso 4 CPP, la tassa è fissata tra 200 e 10'000 franchi.

⁴Nel caso di processi davanti alle autorità giudiziarie penali, il giudice può anche fissare nella medesima sentenza una tassa di giustizia ridotta per il caso in cui non sia domandata la motivazione scritta; per tale caso, la tassa massima fissata in questo articolo è dimezzata.

Art. 23

Ministero pubblico

Per il decreto d'accusa, il decreto di non luogo a procedere e il decreto di abbandono, la tassa è fissata tra 100 e 10'000 franchi.

Art. 24

Giudice dei provvedimenti coercitivi

Nel caso in cui sia disposto il versamento di una cauzione preventiva, la tassa di giustizia è fissata tra 100 e 5'000 franchi.

Art. 25

Corte dei reclami penali

La tassa di giustizia delle decisioni della Corte dei reclami penali è fissata tra 100 e 20'000 franchi.

Art. 26

Giudice dell'applicazione della pena

¹Nelle decisioni del giudice dell'applicazione della pena, ai sensi dell'articolo 10 lettere a-c della legge del 20 aprile 2010 sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti, la tassa di giustizia è fissata tra 50 e 1'000 franchi.

²Nelle altre decisioni, il giudice dell'applicazione della pena può prelevare una tassa di giustizia fino a 1'000 franchi.

Art. 27

Revisione

La tariffa delle decisioni di revisione è la metà di quella nella procedura originaria.

TITOLO IV - Spese

	Art. 28
Giudice di pace e testimone	<p>¹Al testimone è versata un'indennità di 50 franchi per mezza giornata e 100 franchi per giornata intera.</p> <p>²Il giudice fissa un'indennità equa per la cooperazione dei terzi.</p> <p>³Il giudice di pace e il testimone hanno diritto all'indennità di trasferta se ciò gli cagiona spese rilevanti; si applicano per analogia le disposizioni per i dipendenti dello Stato.</p>
	Art. 29
Autorità comunale	Al sindaco, al membro del municipio e al funzionario comunale con delega del municipio che intervengono in virtù del loro ruolo, sulla base di un obbligo di procedura, è versata un'indennità conformemente all'articolo 28.
	Art. 30
Perito, interprete e traduttore	<p>¹L'indennità del perito, dell'interprete e del traduttore è fissata dal giudice secondo il suo libero apprezzamento, tenendo conto della natura e della difficoltà del lavoro.</p> <p>²Se il parere è presentato per scritto, il perito deve presentare la nota d'onorario per scritto.</p>
	Art. 31
Prestazioni della polizia	L'autorità che pronuncia sulla colpevolezza dell'imputato include nella sentenza la decisione sulle spese di intervento e di inchiesta della polizia.
	Art. 32
Regolamento sulle spese	Il Consiglio di Stato può emanare un regolamento sulle spese.

TITOLO V - Disposizioni finali

	Art. 33
Norma transitoria	Nei procedimenti condotti secondo le norme di procedura civile e penale cantonali si applica la tariffa previgente.
	Art. 34
Entrata in vigore	Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore il 1° gennaio 2011.

ALLEGATO

I.

Abrogazione

La legge del 14 dicembre 1965 sulla tariffa giudiziaria è abrogata.

II.

Modificazione

Le leggi cantonali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 23 febbraio 1983 sul notariato

TITOLO VIa - Tasse delle decisioni

Art. 131a (nuovo)

**Nota professionale
e disciplina dei
notai**

¹Per ogni decisione del Consiglio di disciplina notarile e del Tribunale di appello in materia di reclamo circa gli onorari e le spese e di disciplina dei notai, la tassa va da fr. 100.- a fr. 5'000.-.

²Per lo stralcio dell'istanza o del reclamo in conseguenza di ritiro degli stessi o di transazione o di mancato pagamento dell'anticipazione, la tassa è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso.

Art. 131b (nuovo)

Procedure speciali

Sono dovute le seguenti tasse:

- a) per la decisione di ammissione alla pratica notarile, fr. 100.-;
- b) per l'ammissione agli esami di notaio, fr. 300.-;
- c) per l'autenticazione della firma del notaio ai sensi dell'art. 123, fr. 20.-.

2. Legge del 23 giugno 2008 di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

Art. 29 cpv. 4 (nuovo)

⁴Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1'000 franchi.